
Il commissario straordinario non ha un diritto all'estensione della procedura di amministrazione straordinaria alle imprese del gruppo

Come il creditore non è titolare del diritto al fallimento del proprio debitore in stato di insolvenza, non configurabile sulla base del diritto sostanziale, così il commissario straordinario non ha un diritto all'estensione della procedura di amministrazione straordinaria alle imprese del gruppo; inoltre, non avendo il provvedimento di rigetto effetti preclusivi, così com'è possibile dichiarare il fallimento su istanza di un diverso creditore o anche dello stesso in relazione a fatti sopravvenuti, preesistenti non conosciuti o anche già dedotti ma rispetto ai quali si prospetti un errore di fatto.

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 19.03.2015, n. 5526

...omissis...

I controricorrenti eccepiscono l'inammissibilità del ricorso straordinario ex art. 111 Cost. , avendo ad oggetto un provvedimento privo dei caratteri della decisorietà e definitività.

L'eccezione è fondata.

Il ricorso straordinario in esame è proposto dal commissario straordinario della società F.D.G. (c.d. "procedura madre") avverso il provvedimento con cui la Corte d'appello ha rigettato il reclamo avverso il provvedimento con cui il Tribunale aveva rigettato la sua domanda volta a dichiarare lo stato di insolvenza delle imprese del gruppo e ad estendere nei loro confronti la procedura di amministrazione straordinaria (D.Lgs. n. 270 del 1999, artt. 81 e 82). E' un ricorso assimilabile a quello, che la giurisprudenza consolidata di questa Corte considera inammissibile, proposto avverso il decreto con cui la Corte d'appello abbia rigettato il reclamo avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di fallimento emesso dal Tribunale, in quanto inidoneo ad acquistare efficacia di giudicato in ordine all'esistenza del credito fatto valere, alla qualità di soggetto fallibile in capo al debitore e alla sussistenza dello stato d'insolvenza, e privo di carattere decisorio e definitivo, neppure nel caso in cui il rigetto dell'istanza di fallimento trovi giustificazione in un elemento formale incontrovertibile e non suscettibile di mutamento (v. Cass. n. 23478/2011, sez. un. n. 26181/2006). Infatti, come il creditore non è titolare del diritto al

fallimento del proprio debitore in stato di insolvenza, non configurabile sulla base del diritto sostanziale, così il commissario straordinario non ha un diritto all'estensione della procedura di amministrazione straordinaria alle imprese del gruppo; inoltre, non avendo il provvedimento di rigetto effetti preclusivi, così com'è possibile dichiarare il fallimento su istanza di un diverso creditore o anche dello stesso in relazione a fatti sopravvenuti, preesistenti non conosciuti o anche già dedotti ma rispetto ai quali si prospetti un errore di fatto (v. Cass. n. 15018/2001, n. 11107/1999), è anche possibile la riproposizione della domanda di estensione della procedura di amministrazione straordinaria.

Una diversa conclusione non potrebbe essere argomentata dalle pronunce (v. Cass. n. 3769/2009, n. 13120/2004) che ammettono il ricorso straordinario per cassazione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria come mezzo al fine di evitare il fallimento. In tal caso, che è diverso da quello di cui si discute nella fattispecie in esame, a venire in rilievo non è solo il diritto dell'imprenditore di evitare il fallimento attraverso l'ammissione alla procedura straordinaria, ma anche il suo diritto a regolare l'insolvenza secondo i tempi, le forme e le modalità previste per le grandi imprese (a condizione che ne ricorrano i presupposti), trattandosi di un provvedimento che ha contenuto decisorio e definitivo, rendendo irretrattabile il corso della procedura fallimentare.

In conclusione, il ricorso in esame è inammissibile, in quanto rivolto verso un provvedimento privo dei caratteri di decisorietà e definitività.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio, in considerazione della novità e complessità della questione trattata.

p.q.m.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2015.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2015